

STATUTO

dell'Associazione "IntORoadS - International Organization for Road Safety".

Articolo 1) - È costituita l'associazione denominata "IntORoadS - International Organization for Road Safety".

Articolo 2) - L'Associazione ha sede in Assago (MI) - Viale Milanofiori Strada 1 - Palazzo F1.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, centri di ricerca e di corrispondenza sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Articolo 3) L'Associazione ha lo scopo di eseguire studi e ricerche nel settore della sicurezza stradale, anche al fine di fornire contributi tecnici di elevata qualità a supporto degli organismi preposti alla emanazione delle specifiche normative nazionali e comunitarie e degli enti gestori di infrastrutture di trasporto viario.

L'attività dell'Associazione sarà pertanto rivolta alla esecuzione di tutte le azioni, nessuna esclusa, che possano contribuire all'aumento della sicurezza stradale e, in particolare, alla verifica delle attrezzature stradali che influiscono sulla sicurezza della circolazione.

L'associazione potrà organizzare, promuovere, patrocinare e partecipare a saloni e convegni sulla sicurezza stradale ed organizzare eventi in materia di sicurezza della circolazione.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà sviluppare progetti e ricerche nel settore della sicurezza stradale anche con convenzioni con altri enti di ricerca e soggetti operanti nel settore.

L'Associazione potrà altresì associarsi ad altre associazioni od organismi comunitari che operano nell'ambito della sicurezza stradale o in ambiti ad essa affini e/o collegati.

Articolo 4) Il patrimonio sociale è costituito dai contributi annuali degli associati che verranno determinati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, da lasciti e donazioni e da eventuali contributi Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, nonché di Enti pubblici e privati in genere.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento dello scopo e delle finalità dell'Associazione.

Le partecipazioni all'associazione sono intrasferibili.

Ove l'Associazione venisse disciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto ad enti aventi scopi e finalità analoghe.

Articolo 5) - I soci si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Aderenti;

- Soci Onorari.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi dell'associazione.

La domanda di ammissione quale socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera sul relativo accoglimento a maggioranza assoluta, e trasmessa ai soci, ciascuno dei quali può opporsi all'ingresso di un nuovo socio con causa motivata. Qualora entro dieci giorni dalla trasmissione della domanda il singolo socio non abbia provveduto a pronunciarsi, si riterrà tacito consenso. In caso di opposizione il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà accettare le motivazioni dell'opposizione e non accettare la domanda di adesione o potrà non accettare le motivazioni e accettare la nuova adesione.

Nel caso la domanda di ammissione provenisse da un laboratorio prove o Notified Body, che operano nel settore della sicurezza stradale o in settori analoghi, di un Paese membro dell'Unione Europea già rappresentato con un altro analogo soggetto all'interno dell'Associazione, l'ammissione di tale laboratorio o organismo è in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione da parte di tale soggetto.

Possono essere Soci Ordinari e/o Fondatori le persone fisiche e giuridiche studiose dei problemi di cui alle finalità del presente statuto, i Laboratori prova, i Notified Body, le Notifying Authority, gli enti di ricerca, le università, i ministeri dei trasporti nazionali, la commissione europea ed enti, organismi ed associazioni che hanno come oggetto la sicurezza stradale e gli enti gestori di infrastrutture di trasporto viario, le società di ingegneria, le aziende che operano nel comparto stradale che non realizzano direttamente prodotti stradali.

Possono essere Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione o che entro 36 (trentasei) mesi dalla costituzione chiedano di essere associati come Soci Fondatori. La domanda di ammissione quale Socio Fondatore deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibera sul relativo accoglimento a maggioranza assoluta, e trasmessa ai Soci Fondatori, ciascuno dei quali può opporsi all'ingresso di un nuovo socio con causa motivata. Qualora entro dieci giorni dalla trasmissione della domanda il singolo Socio Fondatore non abbia provveduto a pronunciarsi, si riterrà tacito consenso. In caso di opposizione il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà accettare le motivazioni dell'opposizione e non accettare la domanda di adesione o potrà non accettare le motivazioni e accettare la nuova adesione.

I Soci, tanto Ordinari quanto Fondatori salva l'eccezione appresso specificata, sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può a maggioranza assoluta esentare dal versamento della quota annuale alcuni soci ovvero ridurre la quota stessa ad alcuni soci, fornendo all'assemblea dei soci, se richieste, adeguate motivazioni.

Possono essere Soci Aderenti le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore della sicurezza stradale in qualità di fabbricanti di

prodotti e imprese di costruzione, compresi gli installatori di attrezzature stradali. I Soci Aderenti sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci Onorari persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nel settore della sicurezza stradale, enti del terzo settore o associazioni riconosciute che condividono le finalità dell'Associazione, con esclusione delle associazioni di imprese o di categoria e sono nominate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

I Soci Onorari non hanno obbligo di versamenti.

Articolo 6) - L'adesione all'Associazione comporta per il socio l'obbligo di osservare il presente statuto, le deliberazioni che in base ad esso saranno adottate dagli organi statutari, nonché i successivi ed eventuali regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

La quota annua va versata entro il 15 febbraio di ogni anno o, per i nuovi associati, entro 30 giorni dalla accettazione della domanda di adesione.

Articolo 7) - La qualifica di Socio, oltre che per dimissioni, si perde:

a) per morosità a causa di un ritardo nel pagamento delle quote di oltre tre mesi;

b) per radiazione, a seguito del compimento di atti e/o dell'esercizio di attività palesemente contrarie allo scopo e alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione del Socio, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, il quale può decidere di accettare la richiesta da parte del socio di sanare la sua posizione.

Articolo 8) - Sono Organi dell'Associazione:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente, se nominato;

c) l'Assemblea dei Soci;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Segretario;

f) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

g) il Comitato Scientifico, se nominato;

Articolo 9) - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e può delegare, di volta in volta, uno o più componenti lo stesso, al compimento di singoli atti di sua competenza. Il Presidente è eletto la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10) - Il Consiglio Direttivo può altresì nominare al suo interno un Vicepresidente al quale sono attribuiti poteri sostitutivi del presidente in caso di sua assenza.

Il Vicepresidente può essere eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 11) - L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata con posta elettronica ordinaria almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno nella sede dell'Associazione o in una diversa sede purché nel territorio dell'Unione Europea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata in via straordinaria su richiesta:

- a) del Presidente;
- b) di almeno un decimo dei Soci in regola coi versamenti delle quote;
- c) di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) del Collegio dei Sindaci, se nominato.

Tale richiesta deve essere scritta e motivata. Ai soci è consentito di farsi rappresentare nell'Assemblea mediante semplice delega scritta fatta ad altro Socio o anche a non soci.

L'Assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- l'avviso di convocazione deve specificare che l'Assemblea si tiene, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento dell'assemblea virtuale e la modalità di espressione del voto;
- con l'avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione assembleare virtuale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- nomina degli Organi dell'Associazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- approvazione dei preventivi, dei consuntivi finanziari e dei rendiconti economici;
- modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali occorre la maggioranza dei due terzi degli associati;
- definizione del programma generale dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre la maggioranza dei due terzi degli associati.

Articolo 12) - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, o da altro socio nominato dall'Assemblea stessa la quale provvederà anche a designare un Segretario. Delle deliberazioni dell'Assemblee vengono redatti verbali da trascrivere nel Libro Verbali Assemblee. Il verbale viene firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 13) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, la maggioranza dei quali deve essere eletta dai Soci Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo nominano al loro interno un Presidente, e possono nominare un Vicepresidente e un Segretario.

I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, senza limite di mandato. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. In caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità di un membro del Consiglio Direttivo, la categoria dei soci che aveva proposto la sua elezione provvede a nominare un sostituto.

Nel caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Soci dal presente statuto, redige annualmente i programmi, i preventivi e i consuntivi finanziari, delibera come specificato nei precedenti articoli in materia di ammissione e decadenza dei soci, conferisce procure generali e speciali, redige e delibera sull'eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, fissa le quote associative per ciascuna categoria di soci, si riunisce almeno una volta l'anno e quando il Presidente ovvero almeno due Consiglieri, ovvero il Collegio dei Sindaci, se nominato, lo ritengano opportuno.

La riunione è valida se è presente il Presidente e se si raggiunge la maggioranza dei membri; qualora il Presidente fosse nell'impossibilità di intervenire è validamente sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

La convocazione del Consiglio direttivo deve avvenire mediante posta elettronica ordinaria e deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- l'avviso di convocazione deve specificare che la riunione si tiene, anche esclusivamente, mediante mezzi telematici o di telecomunicazione, deve indicare la piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento dell'assemblea virtuale e la modalità di espressione del voto;

- con l'avviso di convocazione o anche con successivo avviso deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare alla riunione un link contenente il tracciamento personalizzato e fornite le credenziali di accesso alla riunione assembleare virtuale;

- sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è gratuito.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14) - Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo ed è nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Segretario può essere una persona fisica iscritta alla Associazione o un rappresentante di una persona giuridica associata alla Associazione.

Il Segretario ha il compito di coordinare le attività della associazione e di dare attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente. Egli controlla le attività dei vari servizi e del personale e svolge ogni altro compito secondo il Regolamento, se redatto, e/o delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Articolo 15) - Il Collegio dei Sindaci, se nominato, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci; ad essi è devoluto l'incarico di controllare la contabilità dell'Associazione, nonché quanto altro previsto dalla legge.

Art. 16) - Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da tre a nove membri, nominati dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico sono persone fisiche associate alla associazione o indicate da soggetti giuridici associati; ad esso è devoluto l'incarico di proporre al Consiglio Direttivo le attività scientifiche da intraprendere e seguire la loro esecuzione. I Membri del Comitato Scientifico scelgono al loro interno un Direttore e un Vicedirettore.

Il mandato dei membri del Comitato Scientifico è gratuito ma il Consiglio Direttivo potrà prevedere per il Presidente un emolumento. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico può, al suo interno, suddividere l'attività in Sezioni, con lo scopo di sviluppare specifici progetti.

Articolo 17) - L'Associazione può ricorrere a servizi professionali retribuiti sia di soci, che di terzi, previa motivata delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 18) - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo dell'anno

precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso all'Assemblea dei Soci. Tale bilancio deve comprendere in dettaglio tutte le entrate ed uscite, voci attive e passive e viene approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, previa relazione dei Sindaci, se nominati.

Articolo 19) - Il presente Statuto può essere modificato su proposta di almeno un decimo dei soci; le eventuali modifiche devono essere approvate da almeno due terzi dei soci componenti l'Assemblea dei Soci, presenti anche mediante delega scritta.

Articolo 20) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei Soci. Per quanto riguarda la liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, le norme sulla ripartizione del patrimonio sociale e per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti norme in materia.

Articolo 21) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia.



